

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì ventisei del mese di gennaio, alle ore 19,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO .....	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA .....	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO .....	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA .....	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA .....	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA .....	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA .....	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA .....	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO .....	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL .....	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA .....	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA .....	<i>Assessora</i>			

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Gotor, Lucarelli e Segnalini.

Interviene in modalità telematica l'Assessore Veloccia.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(*OMISSIS*)

**Deliberazione n. 17**

**Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e smi, e dell'art. 9 commi 7, 8, 9 della legge regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 - Avvio della procedura di informazione e partecipazione consultiva, di cui all'art.9, comma 9 della L.R. Lazio n.19/2022.**

## PREMESSO CHE

è interesse primario dell'Amministrazione di Roma Capitale disciplinare la diffusione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 32 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella Legge n. 36 del 22.02.2001 e smi "Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

il legislatore nazionale è intervenuto con la Legge n. 36 del 22.02.2001 a dettare la disciplina Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e poi, con il D.Lgs. 259/2003, ad introdurre il Codice delle Comunicazioni elettroniche (CCE);

l'art. 38, comma 6, della Legge n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16.07.2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni) ha sostituito l'art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001, prevedendone una nuova formulazione che recita "*I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4*";

l'art.82, comma 5 del D.L. n.18/2020, così come convertito in Legge n. 27/2020, prevede che: "*le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio*";

la legge n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31.05.2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs. n.259/2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche seguita da ulteriori modifiche formulate dal D.Lgs. n. 207/2021 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.12.2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

in aderenza agli interventi normativi, succedutesi come sopra descritti, risulta vigente un regime semplificato specifico per le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni in base al quale, ai sensi dell'art. 86, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., così come modificati dall'alt 43, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 207/2021 "*Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 6.06.2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione*

*elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle finanze 2/01/1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.*

*Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49";*

ulteriormente, l'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., così come modificato dall'alt 44, comma 1 del D.Lgs. n. 207/2021, dispone che, la procedura autorizzativa di nuovi impianti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici sia incardinata negli Enti Locali, *"previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22.02.2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge 22.02.2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto"*, con la precisazione qui formulata che l'Organismo competente ad effettuare i controlli *"[...] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge 22.02.2001, n. 36 [...]"* è rappresentato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio);

a completamento delle disposizioni predette, il successivo art. 87 bis del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art 45 del D.Lgs. n. 207/2021 disciplina nello specifico le Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti mentre l'art. 87 ter del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 207/2021 disciplina, invece, le Variazioni non sostanziali degli impianti;

in riferimento alle disposizioni sopradescritte, antecedenti al 2015, con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 26 del 14/05/2015, è stato approvato il *"Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico"*, di seguito denominato Regolamento;

successivamente, gli interventi giurisprudenziali di cui alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n.374/2021, n.213/2021, n.206/2021 hanno accolto, in parte, gli appelli dei gestori di Telefonia mobile per l'annullamento della citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 26/2015 di approvazione del suddetto Regolamento;

in particolare, nelle Sentenze del Consiglio di Stato in questione, relativamente all'art. 4, si specifica che *"[...] la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tali da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2005, n.6961; id. n. 1592/18). [...] Tale disposizione si presenta infatti come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale [...]. Il Comune avrebbe potuto indicare invece i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni salvo comprovata*

*necessità per mancanza di soluzioni alternative. Allo scopo sarebbe stato sufficiente non inserire al quarto comma dell'articolo 3 le parole "con l'obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all'articolo 4 del presente regolamento". Inoltre, il calcolo della distanza a partire dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno, comprendendo anche le pertinenze dei siti sensibili, appare, specie per gli effetti che può determinare in alcune aree della città, come un ulteriore elemento di limitazione generalizzata. [...]*";

pertanto, ai sensi delle suddette sentenze, sono stati caducati il comma 1 dell'art. 4, riguardante il divieto di installazione sui siti sensibili e relativo limite distanziale, e l'art. 10 riguardante l'entrata in vigore e norme transitorie del Regolamento;

alla luce di quanto sopra, la Giunta Capitolina, con decisione n.48 del 29.07.2022, ha sottoposto all'Assemblea Capitolina la proposta di deliberazione con la quale si stabilisce:

1. di abrogare il *"Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22. 02.2001 e per la redazione del Piano, ex art 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico"* approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 26/2015, oggi sostituito dal più recente quadro normativa di livello sovraordinato come ampiamente descritto in premessa;
2. di dare indirizzo al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica affinché provveda, entro due mesi dall'eseguibilità del presente atto, alla predisposizione di una proposta di Deliberazione finalizzata all'adozione del Regolamento di cui all'art. 8 comma 6 della L. 36/2001;
3. di demandare alla Giunta Capitolina la revisione dell'attuale Macrostruttura in considerazione del fatto che, a causa dell'abrogazione del Regolamento di cui al precedente punto 1, risultano da riattribuire le competenze in merito all'attività amministrativa oggi disciplinata dal D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.Lgs. 8.11.2021 n. 207;

la legge regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie» con l'art. 9 (*Affidamenti di incarichi per operazioni di riordino*) comma 7, individua i criteri generali per la localizzazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate, inoltre, stabilisce, nel comma 8, che *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri di cui al comma 7, i comuni, singolarmente o in forma associata, individuano, con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, i siti maggiormente idonei per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, nonché i siti sensibili al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando o integrando gli strumenti di programmazione urbanistica."*, inoltre, nel punto 9 stabilisce che *"Il regolamento di cui al comma 8 è adottato mediante procedure tese ad assicurare:*

- a) *la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati;*
- b) *la consultazione con i comuni confinanti, al fine di favorire l'installazione su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale";*

## **CONSIDERATO CHE**

gli interventi di telecomunicazioni non sono soggetti a Titolo Abilitativo (Permesso di Costruire) di cui al D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia - e ss.mm.ii., bensì sono sottoposti alle procedure autorizzative disposte dall'alt 87 e segg. del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. che, per l'effetto, non consentono di ricondurre le modifiche che devono essere eseguite ad un impianto di

telecomunicazioni esistente, alle categorie di intervento così come elencate dal D.P.R. 380/2001, ma vengono definite dal D.P.R. 31/2017 (Allegato A al punto A.8 e Allegato B al punto B.38) e distinte in modifiche sostanziali o modifiche non sostanziali;

con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture passive poste a presupposto dell'installazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica, non vi è dubbio che oggi trova applicazione l'iter autorizzatorio di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.Lgs. 207/2021, in virtù della prevalenza dello stesso rispetto al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., così come previsto dallo stesso CCE e dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 307/2003 e n. 336/2005;

### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

l'attuale competenza del procedimento relativo all'installazione degli impianti di telefonia mobile è del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale - PRG Servizio Coordinamento Tecnico delle Attività relative a diversi tipi di Inquinamento - Ufficio Stazioni Radio Base;

in riferimento al D.P.R. n. 160/2010, Roma Capitale ha istituito il proprio SUAP, articolando i relativi servizi anche a livello municipale e attribuendo il coordinamento normativo e informativo-tecnologico al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

gli attuali indirizzi europei e nazionali, sia a livello normativo sia di sviluppo socio-economico, sono finalizzati ad implementare l'uso di tecnologie basate sull'utilizzo di reti radiomobili di quinta generazione (5G) progettate per incrementare la velocità, ridurre la latenza e migliorare la flessibilità dei servizi di telecomunicazione wireless;

la realizzazione delle reti radiomobili con tecnologia di quinta generazione consente significativi miglioramenti dei servizi di telecomunicazione indirizzati alla popolazione e ai soggetti economici presenti sul territorio di Roma Capitale, relativi - a titolo di mero esempio - alla sicurezza, alla telemedicina, all'industria manifatturiera, alla gestione dei mezzi di soccorso, al monitoraggio dello stato degli edifici e alla valorizzazione dei beni culturali;

è intendimento di questa Amministrazione, anche in coerenza con quanto disposto con la Delibera di Assemblea Capitolina n. 106 del 19.11.2021, con la quale sono state dettate le Linee Programmatiche di mandato 2021-2026, e in particolare al paragrafo 2.8 "La città della manutenzione intelligente e dei servizi digitali" che all'ultimo capoverso testualmente recita "Nel Piano Digitale di Roma Capitale è previsto l'impegno per la realizzazione di un'infrastruttura 5G basata su micro-celle che abiliterà i servizi di Smart City e per lo sviluppo della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Tale iniziativa sarà favorita e finalizzata attraverso il coinvolgimento di soggetti sia pubblici che privati attraverso meccanismi di Partenariato Pubblico Privato e mediante l'utilizzo di fondi europei, in coerenza e nell'ambito del "Piano Italia 5G" contenuto nel documento interministeriale "Strategia Italiana per la Banda Ultralarga - Verso la Gigabit Society" rilasciato nel mese di maggio 2021", dare il massimo impulso allo sviluppo di queste tecnologie;

pertanto, in considerazione delle citate modifiche normative sopravvenute, è stato predisposto uno schema di regolamento per le stazioni radio base e tecnologie assimilabili, che ponga l'attenzione alla definizione ed individuazione in modo specifico dei siti sensibili;

nello specifico, nello schema predisposto, le attrezzature classificate come siti sensibili, di tipo pubblico e privato, comprendono: ospedali, case di cura, case di riposo, orfanotrofi, centri diurni, centri

residenziali, residenze sanitarie assistenziali, asili nido, scuole, oratori, parchi gioco e carceri. Tali attrezzature sono definite e descritte nell'Elab. 0 "Relazione illustrativa" e individuate in modo specifico nella Tav. 1.a, con allegato elenco Elab. 1.b, e nelle Tavv. da 1.1 a 1.15. dell'Allegato A) del Regolamento oggetto della presente deliberazione;

gli elaborati descritti nell'allegato A citato sono stati trasmessi alle Strutture Territoriali, come mera fase endoprocedimentale, richiedendo di far pervenire, nel termine di giorni 30 dal ricevimento, segnalazioni di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare;

in tale termine, non sono pervenute segnalazioni tali da incidere in maniera sostanziale sugli elaborati trasmessi;

## VISTO

che in data 26 gennaio 2023 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

Il Direttore

F.to: Silvia CAPURRO

che, in data 26 gennaio 2023 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Gianni GIANFRANCESCO

che in data 26 gennaio 2023 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

Il Direttore

F.to: Tonino EGIDDI

che, in data 26 gennaio 2023 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Francesco PACIELLO

che in data 26 gennaio 2023 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

Il Direttore

F.to: Paolo GIACOMELLI

che, in data 26 gennaio 2023 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di

discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Paolo GIACOMELLI

che, in data 26 gennaio 2023 il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto";

Il Ragioniere Generale

F.to: Marco IACOBUCCI

che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

**LA GIUNTA CAPITOLINA  
DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di regolamento - allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione - per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 36/2001 e dell'art. 9, commi 7 e 8 della legge regionale n.19/2022, volto ad "*assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico...*", al fine di avviare la procedura di informazione e partecipazione consultiva, normativamente prescritta dall'art.9, comma 9, della citata legge regionale n.19/2022;
- 2) di dare atto che il testo regolamentare definito in esito alla procedura di cui al punto 1), sarà successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina;
- 3) di dare mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di porre in essere le conseguenti attività amministrative necessarie a dar corso alla procedura partecipativa di cui al punto 1.

# ROMA



**Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili ai sensi dell'art. 8, c. 6 della legge n. 36 del 22/02/2001 e smi e dell'art. 9 cc. 7, 8, 9 della legge regione Lazio n. 19 del 23/11/2022 nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico**



**“Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e smi e dell’art. 9 commi 7, 8, 9 della legge regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”.**

INDICE

- ART. 1 - Ambito di applicazione
- ART. 2 - Finalità e obiettivi
- ART. 3 - Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti
- ART. 4 - Divieto di installazione degli impianti
- ART. 5 - Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio
- ART. 6 - Azioni di risanamento e tutela ambientale
- ART. 7 - Procedura autorizzativa
  - 7.1 - Impianti di telefonia - Stazioni Radio Base
    - 7.1.1 - Nuovi impianti
    - 7.1.2 - Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti
    - 7.1.3 - Variazioni non sostanziali degli impianti
  - 7.2 - Microcelle, ponti radio, e altri impianti
  - 7.3 - Impianti temporanei
  - 7.4 - Impianti di altri enti pubblici
  - 7.5 - Messa in esercizio e comunicazione post attivazione
  - 7.6 - Canone patrimoniale
- ART. 8 - Informazione ed educazione ambientale e sanitaria
- ART. 9 - Monitoraggio
- ART. 10 - Vigilanza
- ART. 11 - Sanzioni

#### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9 da comma 7 a comma 9 concernente "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 – Disposizioni varie", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
2. Il presente Regolamento si applica alle antenne per la telefonia mobile, stazioni radio base, impianti a bassa potenza, impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali e alle relative infrastrutture di sostegno, riportati in seguito nel testo per brevità come "impianti per telefonia mobile" (o più semplicemente "impianti") pur comprendendo tutte le tipologie e anche le nuove tecnologie.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento le antenne delle emittenti radio-TV, che sono assoggettate ad altra disciplina e, inoltre, gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.
4. Le disposizioni legislative e regolamentari, o comunque di rango superiore nella gerarchia delle fonti richiamate nel presente regolamento, si intendono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e ss.mm. ii.
2. Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:
  - a. tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
  - b. armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione Capitolina, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
  - c. minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
  - d. promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
  - e. accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
  - f. riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

### ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.
2. Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti sono:
  - a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione Capitolina. L'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di Roma Capitale ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso;
  - b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  - c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali:
    - Agro Romano;
    - Infrastrutture per la mobilità;
    - Infrastrutture tecnologiche;
    - Tessuti prevalentemente per attività;
    - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4 del presente Regolamento;
    - Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
3. Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:
  - a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
  - b) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
  - c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
  - d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.
4. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.
5. Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:
  - a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
  - b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
  - c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
  - d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
  - e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi,

- shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
  - g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.
6. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

#### **ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Tutte le localizzazioni devono tendere alla localizzazione volte alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, definiti ed individuati in modo specifico negli elaborati allegati al presente regolamento (Allegato A); è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri diurni, centri residenziali, orfanotrofi, asili nido, scuole, oratori, parchi gioco e carceri ivi comprese le relative pertinenze, facendo riferimento per queste ultime a quanto stabilito dal D.M. 7.12.2016 e smi - Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili".
2. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio, così come regolamentato al successivo Art. 6.
3. Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività di prevalente interesse pubblico in essi svolta e su richiesta motivata dell'ente o amministrazione titolare o utilizzatore del bene, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.
4. Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

#### **ART. 5 - MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 l'installazione degli impianti dovrà conformarsi alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata allo strumento urbanistico comunale (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, etc.).
2. È comunque controindicata la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica sulle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e a vincoli forestali, idrogeologici, ambientali e naturalistici individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), come Paesaggio naturale, Paesaggio naturale agrario, Paesaggio agrario di rilevante valore e Paesaggio agrario di valore, e sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del medesimo decreto.
3. È altresì controindicata la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica nelle zone di

tutela integrale, paesaggistica ed orientata del PTP 15/12 "Valle della Caffarella Appia Antica e Acquedotti".

4. I beni e le aree inserite in "Carta per la Qualità" sono soggetti alle limitazioni dell'art. 16 delle NTA del PRG vigente. Se gli elementi inseriti in Carta per la Qualità non sono tutelati per legge, le nuove installazioni o modifiche a quelli esistenti, sono soggette all'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.
5. I progetti di SRB di telefonia mobile che ricadono nella Rete Ecologica, nelle aree a Verde privato della Città consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, in Agro Romano, nelle aree destinate a Servizi del Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, dovranno essere corredati da una "Valutazione Ambientale Preliminare" (V.A.P.) ai sensi dell'art. 10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
6. Nell'ambito della Valutazione Ambientale Preliminare i progetti devono prevedere interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale (M.I.A.); in subordine i gestori devono proporre adeguati interventi ambientali da attuarsi nell'immediato contesto o nell'area di pertinenza. In caso di impossibilità a realizzare gli stessi, i gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all'entità dell'intervento e alla valenza ambientale del sito, che consentirà all'Amministrazione Capitolina, sentito il Municipio competente, di realizzare gli interventi ambientali nel contesto urbano di appartenenza.
7. Ai sensi dell'art. 10 comma 13 delle NTA del PRG vigente, in caso di interferenza o sovrapposizione con norme sovraordinate si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate, per cui la V.A.P. non è dovuta.
8. La realizzazione di impianti in aree o su immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o di altra natura, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'amministrazione competente alla tutela del vincolo medesimo.

#### **ART. 6 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**

1. Il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, ovvero il municipio territorialmente competente, promuove azioni di risanamento degli impianti esistenti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in conformità del D.M. n. 381/1998.
2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto di cui alla legge n. 221/2012.
3. Le azioni di risanamento e riqualificazione per gli impianti attualmente collocati in siti ritenuti incompatibili con il contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed ambientale della Città Storica e, in particolare, Patrimonio UNESCO, nonché quelli richiamati al precedente art. 4 dovranno tenere conto, nelle forme e nei modi anche concordati con gli operatori, di azioni di rimozione e rilocalizzazione degli impianti entro e non oltre due anni. Le decisioni sono assunte all'esito delle risultanze di apposita Conferenza dei Servizi.
4. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

## ART. 7- PROCEDURA AUTORIZZATIVA

1. Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.
2. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni.

### 7.1- IMPIANTI DI TELEFONIA - STAZIONI RADIO BASE

1. L'installazione e le modifiche degli impianti sono soggette a richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 del D.Lgs. n. 207/2021 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, ex artt. 86, 87, 87/bis - ter - quater del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.).
2. La realizzazione, la modifica tecnologica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003, è trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)– istituito presso il competente Dipartimento, e copia per conoscenza al Municipio competente, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato.
4. L'istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:
  - a. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto;
  - b. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.

L'istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., tra cui:

- a) autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente;
  - b) il parere favorevole dell'ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto;
  - c) eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;
  - d) la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
5. Ove non sussistano i casi di esclusione riportati nelle norme di piano regolatore e nel presente Regolamento, l'istanza deve essere anche corredata dalla documentazione necessaria all'espressione del parere sub-procedimentale relativo alla Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.) e della relativa ricevuta di pagamento dei "Diritti di Segreteria per il rilascio VAP".
  6. Le modifiche di impianti esistenti con impatti non rilevanti dal punto di vista paesaggistico, in analogia alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e relativamente alle caratteristiche geometriche, non

necessitano di richiesta della V.A.P. qualora sia asseverato che sussistano i presupposti dell'art. 40 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.

7. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, sussiste l'obbligo di presentare un'unica richiesta di autorizzazione da parte di tutti i singoli fruitori dell'impianto. In detta richiesta devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l'apposito parere tecnico preventivo da parte dell'ARPA Lazio.
8. Contestualmente copia dell'istanza viene inoltrata da Roma Capitale nella figura del SUAP ad ARPA Lazio, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Lazio.
9. Roma Capitale attraverso il SUAP dipartimentale, provvede a trasmettere copia del progetto al Municipio competente che provvede a pubblicizzare l'istanza mediante apposita pubblicazione sul sito municipale, per eventuali osservazioni da parte della cittadinanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.
10. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso il Municipio può formulare osservazioni o comunicazioni di opposizione, anche sulla base delle osservazioni ad esso pervenute, indicando eventuali localizzazioni alternative.
11. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
12. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al precedente art. 7.
13. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la

determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

14. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso, con obbligo di ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

#### **7.1.1 – NUOVI IMPIANTI**

1. L'installazione di nuovi impianti è soggetta a richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 D.Lgs 207/2021 ex art. 87 D.Lgs 259/2003.
2. Per la presentazione della istanza, conforme al modello A di cui al D.Lgs. 259/2003, si applica la medesima procedura indicata al precedente art. 7.1.

#### **7.1.2 – PROCEDURE SEMPLIFICATE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPIANTI**

1. L'installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 207/2021 ex art. 87 bis D.Lgs 259/2003, contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 del D.Lgs 207/2021, nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.
2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'ARPA per il rilascio del parere di competenza. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma precedente, l'ARPA rilasci un parere negativo, l'amministrazione capitolina ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
3. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio.
4. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa segnalazione sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione capitolina, la segnalazione è priva di efficacia. Al termine dei lavori, deve essere inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, deve essere inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
6. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN



### **7.1.3 – VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI**

1. Le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 del D.Lgs 207/2021, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 207/2021 ex art 87-ter D.Lgs 259/2003.
2. La comunicazione va presentata al SUAP.

### **7.2 - MICROCELLE, PONTI RADIO, E ALTRI IMPIANTI**

1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna uguale o inferiore a 10 Watt) è soggetta, ai sensi dell'art. 35, comma 4 L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., modificato dall'art. 14 comma 10-ter L. 221/2012, alla sola comunicazione al SUAP contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.
2. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna uguale o inferiore a 5 Watt) non è soggetta, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 35 L.111/2011, comma introdotto dall'art. 1 comma 86 L. 147/2013, ad alcuna comunicazione al SUAP.
3. All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti dalla normativa vigente, è valutata prioritariamente la possibilità di installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali è necessario ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.
4. I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al SUAP ed al Municipio competente, almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

### **7.3 - IMPIANTI TEMPORANEI**

1. L'installazione e l'attivazione di impianti temporanei è soggetta alla presentazione di comunicazione al SUAP e all'ARPA, a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 207/2021 ex art. 87-quater D.Lgs 259/2003 e secondo quanto previsto dall'art.11.1 e da quanto altro prescritto dal presente Regolamento.
2. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'ARPA non si pronunci negativamente.
3. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'amministrazione capitolina agli organismi competenti a effettuare i controlli, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
4. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

#### **7.4 - IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

1. Tutti gli Enti Pubblici diversi da Roma Capitale che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare al SUAP, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **7.5 - MESSA IN ESERCIZIO E COMUNICAZIONE POST ATTIVAZIONE**

1. L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare al SUAP, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Lazio l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

#### **7.6 – CANONE PATRIMONIALE**

1. I nuovi impianti o per la eventuale loro delocalizzazione sono assoggettati a canoni previsti dall'art. 1 comma 831-bis della legge 27/12/2019 n. 160.

#### **ART. 8 - INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA**

1. L'Amministrazione Capitolina, anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPA ed ASL), potrà organizzare periodicamente delle campagne informative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche.
2. Sul sito del Comune verrà realizzata e mantenuta aggiornata un'apposita sezione informativa sui campi elettromagnetici anche mediante apposito richiamo all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "informazioni ambientali".

#### **ART. 9 - MONITORAGGIO**

1. Il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, gestisce le segnalazioni e gli esposti pervenuti in tema di presunto inquinamento elettromagnetico e le conseguenti misurazioni e verifiche.
2. Le attività di monitoraggio sono effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e saranno svolte con il supporto di ARPA.
3. Parte delle risorse per il monitoraggio dovranno essere garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria di cui all'art. 7. Il pagamento delle spese di istruttoria è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **ART. 10 - VIGILANZA**

1. Roma Capitale, avvalendosi di ARPA, di ASL e del Comando di Polizia Locale, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità degli impianti rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa agli impianti medesimi. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.
2. I dati risultanti dall'attività di controllo potranno essere utilizzati dall'ASL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione sanitaria di cui al precedente art. 8, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti.

#### **ART. 11 – SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
- b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile in assenza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di cui al co. 47 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui alla legge n. 22/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata ai comuni nel cui territorio si è verificato l'illecito; l'Amministrazione Capitolina procede all'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 182 della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i., avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPA.

**ALLEGATO A**

- **Elaborato 0 Relazione illustrativa**
- **Tavola 1.a Ambito territoriale comunale**
- **Elaborato 1.b Elenco dei Siti Sensibili**
- **Tavola 1.01 Municipio I**
- **Tavola 1.02 Municipio II**
- **Tavola 1.03 Municipio III**
- **Tavola 1.04 Municipio IV**
- **Tavola 1.05 Municipio V**
- **Tavola 1.06 Municipio VI**
- **Tavola 1.07 Municipio VII**
- **Tavola 1.08 Municipio VIII**
- **Tavola 1.09 Municipio IX**
- **Tavola 1.10 Municipio X**
- **Tavola 1.11 Municipio XI**
- **Tavola 1.12 Municipio XII**
- **Tavola 1.13 Municipio XIII**
- **Tavola 1.14 Municipio XIV**
- **Tavola 1.15 Municipio XV**

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*  
*(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE  
R. Gualtieri - S. Scozzese

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. Miletì

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'1 febbraio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 febbraio 2023.

Lì, 31 gennaio 2023

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

**IL DIRETTORE**  
F.to: L. Massimiani